

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1752)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, MURMURA e BALBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1974

Riconoscimento, ai fini pensionistici di guerra, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale

ONOREVOLI SENATORI. — A più di cinquant'anni dalla fine della prima guerra mondiale vi sono ancora alcuni ex combattenti che non hanno potuto avere la pensione di guerra perchè non sono riusciti a documentare, nella maniera richiesta dalle norme vigenti, la dipendenza delle infermità invalidanti, da essi a suo tempo denunciate, dal servizio militare prestato in quel periodo bellico. Ci riferiamo, in particolare, a coloro che si trovarono a prestare servizio militare durante la guerra 1915-18 nel territorio nazionale (e precisamente in quello delle province di Belluno, Bolzano e Trento) che fu occupato dal nemico e nel quale, a seguito dell'occupazione stessa, furono distrutti o andarono smarriti documenti militari e sanitari attestanti invalidità o infermità conseguenti al servizio militare di guerra, che in seguito non poterono in alcun modo essere sostituiti con altri documenti validi.

Allo scopo di ovviare a ciò, il presente disegno di legge prevede che tra gli elementi di prova ammessi per dimostrare la dipendenza da cause di guerra delle invalidità de-

nunciate da coloro che sono venuti a trovarsi nella situazione suddetta deve essere considerata valida la dichiarazione rilasciata da ufficiali delle Forze armate in servizio durante il conflitto bellico, attestante l'infermità da cui era affetto il militare ad essi subordinato e la sua diretta dipendenza dal servizio militare di guerra.

Per taluni di questi sfortunati cittadini la impossibilità di far riconoscere, per i motivi suddetti, l'invalidità ad essi derivata da infermità contratta per causa di servizio di guerra durante il conflitto 1915-18 è stata causa di un ulteriore grave inconveniente. Ci riferiamo a coloro che furono richiamati in servizio militare durante il secondo conflitto mondiale, nel quale ricaddero nella precedente infermità che non era stato possibile far riconoscere prima del richiamo e che le competenti autorità militari o civili del momento riconobbero preesistente al servizio militare in atto (e, quindi, non dipendente da esso). Con la conseguenza che gli interessati non hanno avuto la pensione di guerra relativa all'infermità posseduta

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nè per il servizio militare prestato durante la prima guerra mondiale, nè per quello prestato nella guerra 1940-43.

Il presente disegno di legge vuole ovviare anche a tale ingiusta situazione prevedendo che a coloro che vi si sono venuti a trovare debbano essere dati, in primo luogo, la possibilità di documentare l'infermità conseguita per il servizio prestato nella prima guerra mondiale e, successivamente, riconosciuta l'infermità, il diritto al trattamento

pensionistico di guerra quale risulterebbe dalle norme in vigore sulla revisione per aggravamento della pensione corrispondente a tale infermità.

L'onere conseguente al presente disegno di legge, dato il ristrettissimo numero delle persone che ne potranno beneficiare, è talmente esiguo che non dovrebbe costituire, ad avviso dei proponenti, ostacolo al compimento di un doveroso atto di giustizia riparatrice.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Coloro che contrassero infermità invalidante dipendente da cause di servizio di guerra o attinente alla guerra durante il conflitto del 1915-18, la cui documentazione ufficiale andò smarrita a seguito dell'invasione del territorio da parte del nemico, possono presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda per conseguire il trattamento pensionistico di guerra corredandola con ogni elemento comprovante la dipendenza dell'invalidità denunciata da cause di guerra. Tra gli elementi di prova deve ritenersi valida la dichiarazione rilasciata da ufficiali delle Forze armate in servizio durante il conflitto, attestante l'infermità e la sua dipendenza da cause di servizio di guerra o attinente alla guerra.

Art. 2.

Coloro che per le ragioni di cui all'articolo precedente non ebbero riconosciuta l'invalidità derivante da infermità contratta per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra durante il conflitto 1915-18 e che furono richiamati in servizio durante il conflitto 1940-43 nel quale ricaddero nella precedente infermità, riconosciuta preesistente dalle competenti autorità militari o civili, hanno diritto al trattamento pensionistico di guerra quale risulterebbe dalla revisione per aggravamento, a decorrere dalla data della prima domanda presentata dagli interessati dopo il conflitto 1940-43 per il riconoscimento della suddetta infermità.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.